

Allegato A) alla deliberazione n. **394** del **30 SETTEMBRE 2014** composto da n. 3 pagine

**CONVENZIONE TRA A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L'ASL VCO  
DI OMEGNA PER ASSISTENZA MEDICA DURANTE I TRASPORTI SECONDARI**

**TRA**

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara - C.so Mazzini n. 18 - C.F. 01521330033 - rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale e Affari Generali avv. Lorenzo Giudice

**E**

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO di Omegna, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 (P. I.V.A. 00634880033), rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore SOC Affari Generali Dott.ssa Anna Rosa Bellotti

**S I C O N V I E N E**

**Art. 1**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria autorizza il proprio personale medico dipendente assegnato alla S.C. Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118, con esclusività di rapporto, a garantire assistenza medica durante i trasporti sanitari secondari dei pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'ASL VCO, fuori orario di servizio.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria fornirà all'ASL VCO i nominativi dei Medici disponibili ad effettuare l'attività in questione.

**Art. 2**

Le prestazioni saranno eseguite dai sanitari interessati esclusivamente fuori orario di servizio e saranno organizzate in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della Struttura di appartenenza ed in particolare le turnazioni predisposte dal Direttore della S.C. Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 verrà espletata mediante accessi che saranno stabiliti sulla base delle esigenze concordate tra la Direzione Medica di Presidio dell'ASL VCO ed il Direttore della S.C. Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118.



### **Art. 3**

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i seguenti compensi:

€ 85/00= (€ ottantacinque/00) per ogni turno di dodici ore;

€ 32/20= (€ trentadue/20) per ogni ora prestata a seguito di chiamata.

L'ASL VCO si impegna altresì a rimborsare all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti determinati forfettariamente nella misura dell'8,5% del compenso spettante al medico consulente.

### **Art. 4**

Il personale medico interessato che ha svolto attività di consulenza provvederà a firmare un apposito registro di presenza e a redigere mensilmente un prospetto riepilogativo dell'attività svolta, dal quale risultino il proprio nome e cognome, le date degli accessi, e il turno effettuato, che dovrà essere convalidato dalla Direzione Medica di Presidio di afferenza dell'ASL VCO ( che tratterrà per competenza copia del predetto elenco).

Mensilmente l'ASL VCO trasmetterà alla Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria gli elenchi delle prestazioni erogate la quale provvederà ad emettere regolare fattura.

L'ASL VCO provvederà al pagamento del corrispettivo entro 60 gg. dal ricevimento fattura.

### **Art. 5**

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dal personale medico consulente coinvolto nell'attività convenzionale.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa del rischio di infortunio "in itinere" del personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

### **Art. 6**

La presente convenzione ha una validità dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 e potrà essere successivamente prorogata, previo accordo tra le parti.



**Art. 7**

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

**Art. 8**

Le Aziende ed i prestatori della consulenza dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia di privacy, come previsto dal D.Lgs. n. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto Legislativo, l'Azienda Ospedaliero Universitaria rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall'ASL VCO per la stipula della presente convenzione, saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 196/03.

**Art. 9**

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe - parte II - art. 1, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Ospedaliero Universitaria

Azienda Sanitaria Locale

Maggiore della Carità di Novara

ASL VCO di Omegna

IL DIRETTORE S.C.

IL DIRETTORE SOC

Ufficio Legale e Affari Generali

Affari generali

avv. Lorenzo Giudice

Dott.ssa Anna Rosa Bellotti